

# UNIONI CIVILI e CONVIVENZE DI FATTO

La legge 20 maggio 2016 n. 76, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, introduce nel nostro ordinamento l'istituto dell'**unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale** ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e disciplina le **convivenze di fatto**.

La nuova legge, **in vigore dal 5 giugno 2016**, introduce due istituti completamente diversi per le **coppie omosessuali** e per le **coppie eterosessuali**.

Per le prime arrivano le **unioni civili**, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le **convivenze**, per le quali gli obblighi reciproci sono minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità.

## LE NOVITA' PER LE UNIONI CIVILI

**FORME DI COSTITUZIONE:** le unioni civili si costituiscono, tra persone maggiorenni dello stesso sesso, in due distinte fasi:

A) Processo verbale:

mediante richiesta specifica, che sarà formalizzata immediatamente innanzi all'ufficiale dello stato civile, in cui ciascuna parte dovrà dichiarare:

- Nome e cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza ed il luogo di residenza;
- L'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'art. 1, comma 4 della legge;
- Lo straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, giusta le leggi cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.

Il processo verbale redatto dall'ufficiale dello stato civile sarà da lui sottoscritto unitamente alle parti; nello stesso verbale viene concordata la data (entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale stesso) in cui le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione di cui al successivo punto B);

L'ufficiale dello stato civile, nei quindici giorni intercorrenti tra il processo verbale e la dichiarazione costitutiva dell'unione, verificherà l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti.

B) Dichiarazione costitutiva dell'unione:

alla data concordata le parti si presenteranno per rendere congiuntamente la dichiarazione costitutiva dell'unione di fronte **all'ufficiale dello Stato Civile** alla presenza di **due testimoni**.

Contestualmente le parti potranno:

- rendere la dichiarazione di scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni, in mancanza si applica il regime della comunione.
- scegliere un cognome comune, scelto fra i loro cognomi, da assumere per la durata dell'unione. La parte che modifica il cognome dichiarerà se sostituire il proprio cognome con il cognome scelto o anteporlo o posporlo al proprio.

L'atto viene registrato nei relativi registri dello stato civile e annotato nell'atto di nascita di ciascuna delle parti.

Affinchè possano subito far valere ed essere chiamati a rispettare i loro diritti, le parti possono chiedere l'inserimento di "unito civilmente" o "unita civilmente" nei documenti/atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile.

**OBBLIGHI RECIPROCI:** Dall'unione deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c'è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

**REGIME PATRIMONIALE:** È stabilito **ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni** in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all'impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.

### **IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI**

- **L'unione civile è impedita** dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile.
- È prevista la disciplina dei **casi di nullità delle unioni civili**.

### **DIRITTO SUCCESSORIO**

Alle unioni civili si applicano le **disposizioni in materia di successione tra coniugi**. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la "legittima", cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

### **SCIoglimento DELLE UNIONI CIVILI**

**L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta** dinanzi all'ufficiale dello Stato Civile secondo le procedure semplificate di cui alla Legge 162/2014 e, non si applica l'istituto della separazione.

## LE NOVITA' PER LE CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto, si crea **tra persone maggiorenni**, dello stesso sesso o di sesso diverso, **maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia**, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o unione civile.

Per istituzionalizzare la convivenza va presentata la richiesta di iscrizione all'anagrafe. Uno dei due conviventi può presentare il modello di dichiarazione di residenza all'ufficio anagrafe del Comune, indicando nello stesso che si tratta di <<convivenza per vincoli affettivi>>

### DIRITTI DEI CONVIVENTI

- Godimento dei diritti spettanti al coniuge nei casi previsti **dall'ordinamento penitenziario**.
- diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali **in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere**, pubbliche o private o di assistenza pubblica previste per i coniugi e i familiari.
- Possibilità di designare il partner quale **rappresentante per le decisioni in materia di salute**, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
- In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può **continuare a vivere nella casa di residenza** per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
- **Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza** da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
- Rilevanza della convivenza nelle **graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare** che diano rilievo all'appartenenza ad un nucleo familiare.
- Estensione al convivente della **disciplina relativa all'impresa familiare**.
- Legittimazione ad instaurare i procedimenti di **interdizione ed amministrazione di sostegno**.
- Possibilità di sottoscrivere un **contratto di convivenza** per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
- **Diritto agli alimenti** per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
- **Estensione dei diritti risarcitori** già previsti per il coniuge al convivente di fatto.

### MATRIMONI E UNIONI CIVILI CONTRATTI ALL'ESTERO DA PERSONE DELLO STESSO SESSO

L'articolo 8, comma 3, del DPCM 23/07/2016 N. 144, stabilisce che gli atti di matrimonio e gli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso, contratti all'estero secondo le norme vigenti nel paese di formazione dell'atto, **possono essere trascritti su richiesta degli interessati nel Registro delle Unioni Civili**.

Ai fini della trascrizione l'atto potrà essere inoltrato all'Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza dell'interessato tramite l'Autorità Consolare del paese di formazione dell'atto, che dovrà essere tradotto e legalizzato secondo la normativa e le convenzioni internazionali vigenti.

Per chi ha già contratto all'estero un'unione civile o un matrimonio tra persone dello stesso sesso non è possibile procedere alla costituzione dell'Unione Civile in Italia. Non sono infine trascrivibili, nel Registro provvisorio, le unioni civili contratte all'estero tra persone di sesso diverso.

Lo straniero che intenda costituire unione civile in Italia dovrà presentare nulla osta rilasciato dalla competente autorità dello stato di appartenenza, dal quale risulti che non vi sono ostacoli alla costituzione dell'unione civile o che tale unione sia legittima secondo l'ordinamento di tale Stato.

**Come e dove presentare richiesta di costituzione di unione civile:** Gli interessati dovranno prenotare un appuntamento per la stesura del primo processo verbale presentando il modulo reperibile direttamente all'ufficio anagrafe del Comune di Assemini, sito al primo piano del Palazzo Comunale oppure nel sito istituzionale del Comune di Assemini [www.comune.assemini.ca.it](http://www.comune.assemini.ca.it)

Deve essere presentata debitamente compilata da entrambi gli interessati, corredata di copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori, nel seguente modo:

- direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Assemini,
- via e-mail ai seguenti indirizzi:

- [anagrafe@comune.assemini.ca.it](mailto:anagrafe@comune.assemini.ca.it)

- [demografici@pec.comune.assemini.ca.it](mailto:demografici@pec.comune.assemini.ca.it)

**Per informazioni:**

Comune di Assemini - Servizi Demografici  
Sede: Piazza Repubblica – 1° piano  
Telefono: 070949251/248/217.

- [anagrafe@comune.assemini.ca.it](mailto:anagrafe@comune.assemini.ca.it)

- [demografici@pec.comune.assemini.ca.it](mailto:demografici@pec.comune.assemini.ca.it)

Orario di apertura al pubblico:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 11.30  
mercoledì anche il pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.